



DISCIPLINARE ESPLICATIVO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE S.P. N. 16 E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE FAENZA-BORGO TULIERO.

* * *

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina n. 2178 del 15.12.2017 Prot. Gen. n. 75405, debitamente esecutiva, e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Il progetto esecutivo è stato validato in data 15/12/2017 con atto Prot. n. 75053 del 15/12/2017.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: S.P. n. 16 - Via Don G. Verità - Via Bracchina, Faenza (RA).

CIG 7320330F67

CUP J29D13000020001

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Patrizia Barchi (tel. 0546/691319, email: patrizia.barchi@romagnafaentina.it).

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'appalto ha per oggetto l'adeguamento e la messa in sicurezza della Strada provinciale S.P. n. 16 e la realizzazione di pista ciclo-pedonale Faenza - Borgo Tuliero come descritto nello schema di contratto e nel Capitolato speciale.

Termine per l'esecuzione del contratto: è di giorni 233 (duecentotrentatré) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale.

In materia di consegna e di ordine di sviluppo dei lavori, si richiama espressamente quanto previsto dal Capitolato speciale.

1.2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 788.439,73

- Importo netto a base di gara soggetto a ribasso **€ 758.939,73 per opere a misura**

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso **€ 29.500,00**

Tutti gli importi indicati nel presente disciplinare devono intendersi IVA esclusa.

Si richiama il progetto dei lavori anche per quanto riguarda l'indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice.

1.3. Categorie di riferimento ai fini della qualificazione per l'esecuzione dei lavori:

in conformità del progetto esecutivo e dell'art. 216, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente o Scorporabile</i>
OPERE STRADALI	<i>OG3</i>	III	701.238,21	88,94%	<i>prevalente</i>
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	<i>OS21</i>	Art. 90 DPR 207/2010	87.201,52	11,06%	<i>Scorporabile SIOS ex D.M. n. 248/2016</i>

La categoria OS21, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/11/2016 n. 248. Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS21 non possono essere eseguite da imprese qualificate per la sola categoria prevalente se prive della relativa adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell'art. 105, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, tale categoria può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della medesima categoria e tale limite, come previsto dall'art. 1, co. 2, del cit. D.M. n. 248/2016, non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Non è ammesso l'avvalimento per la categoria scorporabile OS21, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, del D.M. n. 248/2016.

Nell'ambito dell'intervento sono da eseguire opere di pubblica illuminazione di importo pari ad € 3.320,00 che devono essere effettuate in conformità delle Norme CEI 64-8 e 64-7 e della Norma UNI 13201.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 non potrà essere autorizzato il subappalto se il concorrente all'atto dell'offerta non abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

1.4. L'OPERA È FINANZIATA: con risorse proprie del Comune di Faenza, contributo regionale e contributo provinciale.

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura come da schema di contratto e capitolato.

1.6. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Poiché l'opera non è finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione committente, qualunque ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo da parte dell'ente erogatore non potrà essere imputato all'ente appaltante; per l'eventuale decorrenza degli interessi non sarà pertanto tenuto conto del tempo intercorso fra la spedizione della domanda di erogazione e l'incasso del mandato di pagamento emesso dall'ente erogatore. Apposita riserva a garanzia sarà inserita nel contratto dei lavori.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, società, anche cooperative) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici di cui alla lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.3. operatori economici di cui alla lettera c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.4 operatori economici di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti); e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 80 del Codice.

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, dei D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti del Comune di Faenza ed Unione della Romagna Faentina che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.4. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, co. 20, del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi art. 216 comma 13 del codice, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass, resa disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P., come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C., e con le modalità di cui agli articoli delle predette delibere.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASO", da produrre unitamente alla documentazione prevista per la partecipazione alla gara.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica e il controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dai concorrenti ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai medesimi attraverso il sistema AVCPass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante provvederà ad espletare tale verifica direttamente tramite richiesta agli Enti certificatori ovvero a richiedere direttamente al concorrente la documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

5. Presa visione della documentazione di gara

- 5.1. Copia integrale del progetto (elaborati di progetto esecutivo posti a base di gara ivi compreso lo schema di contratto e il capitolato speciale), in formato pdf è pubblicato sul profilo committente-sito Internet della Stazione Appaltante Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonchè sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.
- 5.2. Ufficio competente per informazioni tecniche e chiarimenti sugli elaborati progettuali: Servizio Infrastrutture Manutenzione Faenza – Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina – Geom. Emilio Selvatici, Ing. Marco Folli (email: emilio.selvatici@romagnafaentina.it, marco.folli@romagnafaentina.it, tel. 0546/691324/691322).
Ufficio competente per informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara: Stazione Appaltante dell' Unione della Romagna Faentina, Unità operativa bandi/capitolati Tel. 0546691177.
5. Non è previsto il sopralluogo tramite stazione appaltante.

6. Modalità di presentazione della documentazione

- 6.1. La Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere redatti in lingua italiana. Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori e, in tal caso, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.5. La Domanda di partecipazione alla gara e modello di dichiarazione (Mod. 1) in formato pdf. è pubblicata sul profilo committente-sito Internet della Stazione Appaltante Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonchè sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Qualora il concorrente non utilizzi il modulo pubblicato, le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni richieste dal presente disciplinare e riportate nel modulo pubblicato.

6.6. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, deve essere redatto dall'operatore economico in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016 e del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla gazzetta n. 170 del 22.07.2016. A tal fine l'operatore economico potrà utilizzare il file in formato word pubblicato sul profilo committente-sito Internet della Stazione Appaltante Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonché sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara. Il concorrente deve compilare il documento in formato elettronico. Al termine della compilazione l'operatore economico procede a salvare, stampare e sottoscrivere il documento unitamente al documento di identità e deve inserirlo nella busta "A - Documentazione amministrativa".

Nel caso in cui il concorrente non utilizzi il modello di formulario (DGUE) aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50" pubblicato, dovrà comunque provvedere ad integrale rendendo tutte le attestazioni richieste nel paragrafo 15.2 del presente disciplinare.

6.7. Ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni e gli elementi necessari indicandone il contenuto.

6.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.7. la stazione appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

6.9. Ai sensi art. 83 comma 9, ultimo periodo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, **per cui il concorrente è escluso**, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, indicato dal concorrente ai sensi dell'art. 76 del Codice. Problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7.3. Le informazioni e i chiarimenti sul capitolato e sulla procedura di gara possono essere richiesti anche a mezzo e-mail: patrizia.barchi@romagnafaentina.it, **entro il 19.01.2018.**

Le risposte, sempre che siano state richieste in tempo utile, saranno comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice e verranno pubblicate in forma anonima sul profilo committente-sito Internet della Stazione Appaltante Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonché sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.

8. Subappalto

8.1. I lavori oggetto di gara possono essere subappaltati nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto; **in tale limite non è computato il 30% di subappalto della categoria scorporabile OS21, come previsto da art. 105, co. 5, del Codice e da art. 1, co. 2, Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 248/2016.**

Nel caso di subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nella Parte II Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo DGUE), i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo ovvero che è tenuto a subappaltare per mancanza delle necessarie qualificazioni a norma di legge prescritte per l'esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatorio l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) il soggetto aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

- 8.2. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I soggetti affidatari hanno l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell'appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

9.3. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

9.4. L'offerta vincolerà il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.5. Potrà procedersi all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell'esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice prima dell'aggiudicazione dell'appalto la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di comprovare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, indicati dall'operatore economico aggiudicatario nella propria offerta economica come prescritto dall'art 95, co. 10, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, co. 5, lettera d), del Codice.

9.6. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si applica l'art. 86 del Codice.

Per gli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari degli accordi sugli appalti pubblici, si applica l'art. 49 del Codice.

9.7. Il contratto, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, nè può essere stipulato per tutto il periodo di sospensione obbligatoria previsto dal comma 11 dell'art. 32 in caso di proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 10, lett. a), dell'art. 32 del Codice.

Nel caso in cui non sia proposto il ricorso previsto dal comma 11 dell'art. 32 la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, e fatta comunque salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.8. Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187.

- 9.9. In materia di esecuzione del contratto, si richiama l'art. 32, comma 13, del Codice.
- 9.10. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.
- 9.11. La stazione appaltante, ricorrendone le condizioni, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.
- 9.12. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, alla costituzione della "garanzia definitiva" quale garanzia di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo n. 10 del presente disciplinare, fatti salvi gli eventuali maggior danni.
- 9.13. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed al relativo contratto sono a carico dell'aggiudicatario come previsto dal presente disciplinare.
- 9.14. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.
- 9.15. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare apposita polizza di assicurazione, in attuazione dell'art. 103, comma. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 conforme agli schemi tipo allegati al D.M. 12.3.2004 n. 123.
La misura della somma da assicurare è pari a:
Partita 1 – Opere € 788.439,73
Partita 2 – Opere preesistenti € 78.844,00
Partita 3 – Demolizione e sgombero € 20.000,00
ed il massimale minimo della garanzia per responsabilità civile verso terzi deve essere pari a € 500.000,00 come precisato nell'art. 14 dello schema di contratto.
In materia di contenuti, modalità e termini della polizza, si richiama l'art. 14 dello schema di contratto.
- 9.16. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici, e in ogni caso prima di procedere alla stipulazione del contratto, ai seguenti adempimenti:
a) costituzione del deposito spese contrattuali da effettuarsi in contanti o assegno circolare intestato all'economista comunale;
b) costituzione del deposito cauzionale definitivo quale garanzia di esecuzione, con le modalità e nella misura risultanti dall'art.2 dello schema di contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) costituzione delle prescritte garanzie assicurative, ai sensi dell'art. 103, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.14 dello schema di contratto;
pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93 del codice, con il documento n.10 del presente disciplinare e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
- 9.17. Spese di pubblicazione del bando di gara.
Il costo di pubblicazione del bando di gara effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti è pari ad € 5.134,94. Si precisa che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".
- 9.18. Attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa**
Il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della citata legge è fatto d'obbligo per la stazione appaltante ai fini dell'autorizzazione di subcontratti e subappalti concernenti le attività sopra precisate di acquisire la comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a

rischio di infiltrazioni mafiose, presso le competenti Prefetture, previsti dall'art. 29 del DL 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014.

Nel caso in cui la Prefettura provveda alla sua cancellazione dall'elenco, la stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al sub-contratto o subappalto. L'esecutore al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

L'esecutore è altresì obbligato ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il sub contraente o il subappaltatore dall'elenco.

Elenco delle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni:

- trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania di cantieri.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 15.768,79** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, **a favore del Comune di Faenza.**

10.2. Considerato che l'importo della garanzia provvisoria è superiore al limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. con bonifico, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la tesoreria del Comune di Faenza, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. con assegno circolare intestato a Comune di Faenza regolarmente emesso da istituto di credito autorizzato;
3. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.3. La garanzia, comunque prestata, deve essere accompagnata, come previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Quanto sopra, ai sensi dell'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

10.4.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e all'art. 74 del D.Lgs. n. 163/2006, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.

10.4.2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

10.4.3. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e non potrà essere svincolata prima della stipulazione del contratto.

10.4.4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

10.4.5. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.

10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, per gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la richiesta garanzia è ridotta del 50 per cento ed è pari ad **€ 7.884,39**.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93, comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, terzo periodo del Codice l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, quinto periodo, è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10.6. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in riunione orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario o le aggregazioni di imprese o i GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in riunione verticale (costituita o non costituita), nel caso in cui solo alcuni tra gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario o le aggregazioni di imprese o i GEIE verticali siano in possesso della certificazione, la riunione stessa può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico riunito assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno della riunione;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo, previsto a pena di esclusione dalla legge n.266 del 23.12.2005, art. 1, commi 65 e 67, in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 70,00 (euro settanta/00)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21.12.2016.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di più soggetti, un consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito o un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, il prescritto versamento sarà unico per l'intera riunione di concorrenti e potrà essere effettuato da un solo soggetto riunito, mandatario ovvero mandante.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti di capacità tecnica e professionale

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1 Per quanto riguarda i lavori della categoria prevalente **OG3**, attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: Attestato SOA per la categoria **OG3** classifica III.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR.

12.1.2 Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile **OS21**, superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, è necessario il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo di **€ 87.201,52**;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; *(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera b) sopra indicato si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 79 del DPR 207/2010 e pertanto la documentazione a comprova è costituita da:

- bilancio o modello unico corredato da relativa nota di deposito e dichiarazione IVA;
- dichiarazione, riferita ai 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, sulla consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche (operai ed impiegati) nonché, in caso di imprese individuali e società di persone, dichiarazione sul valore della retribuzione del titolare e dei soci determinata ai fini della contribuzione INAIL con precisazione se si tratta di soggetti assimilabili a operai o impiegati;
- modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi (modelli 770).

L'attestazione di qualificazione rilasciata da **SOA** regolarmente autorizzata, per la categoria OS21 e classifica I, costituisce elemento sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ai fini della partecipazione.

Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS21 non possono essere eseguite direttamente dal concorrente, singolo o riunito, in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo dei relativi adeguati requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 DPR 207/2010. Le stesse possono essere affidate in subappalto, nel limite del 30% della stessa categoria, ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 92, co. 7, del D.P.R. n. 207/2010, il concorrente, singolo o riunito, che non possiede i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 per l'intero importo della categoria OS21 indicato nel bando e nel presente disciplinare, può subappaltare i lavori di detta categoria nella percentuale massima del 30% del suo importo, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla categoria OS21 e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente e deve essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo di cui all'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 con riferimento alla quota percentuale dell'importo dei lavori non subappaltati, nella misura minima del 70%.

In tal caso, poiché il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 che impone l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto, deve essere indicata in sede di offerta la volontà di subappaltare la percentuale dei lavori della suddetta categoria OS21 per la quale il concorrente non possiede integralmente i requisiti, entro il limite del 30%, pena l'esclusione dalla gara.

12.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, in conformità dell'art. 92, co. 2, del D.P.R. 207/2010, con obbligo per ciascuna impresa riunita di possedere per i lavori della categoria OG3 l'attestato rilasciato da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per classifica adeguata ai lavori da assumere. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

12.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi di cui all'art. all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel presente disciplinare devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

12.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporabile possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

12.1.6. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA per la categoria OG3 oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici riuniti ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o I.

12.2. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete o in forma di GEIE di cui all'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni della categoria scorporabile OS21, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, del D.M. n. 248/2016.

12.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, co. 7, del Codice. Si richiama inoltre l'art. 89, co. 8, del Codice.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, a mezzo corriere o a mano, **a pena di esclusione, entro il 05 febbraio 2018** al seguente indirizzo: **Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31 – 48018 FAENZA RA.** Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Per le offerte a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all'ufficio postale di Faenza.

- 13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare tramite corriere o a mano il plico all'Ufficio Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina, piazza del Popolo n. 31 – Faenza, negli orari d'ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:30 – 13:00; martedì e giovedì ore: 8:30 – 13:00 e 14:30 – 16:30; e presso il Comando P.M., Via degli Insorti n. 2 - Faenza, al di fuori degli orari d'ufficio. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 13.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "Partecipazione gara: **Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza Strada provinciale S.P. n. 16 e realizzazione di pista ciclo-pedonale Faenza-Borgo Tuliero**".
- 13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 13.4.1. "A - Documentazione amministrativa";
- 13.4.2. "B - Offerta Tecnica"
- 13.4.3. "C - Offerta economica".
- 13.5. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59 del Codice.

14. Criterio di aggiudicazione

- 14.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, e valutata sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati con i correlati punteggi massimi attribuibili per un massimo di 100 punti.
- 14.2 Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice in un numero di 3 componenti, nominata, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del codice, che opererà in conformità a quanto previsto dal bando e dal presente disciplinare.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo aggregativo – compensatore secondo la formula seguente:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V (a) i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio del requisito (i)

V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Σn = sommatoria

Verranno valutati i seguenti elementi :

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGI MASSIMI
	OFFERTA TECNICA	
A1	Misure generali di organizzazione complessiva dei lavori	22
A2	Miglioramento dell'organizzazione del singolo cantiere	18
A3	Miglioramento delle dotazioni relative ad attraversamenti pedonali e relativi impianti tecnologici	30

	OFFERTA ECONOMICA	
B1	Prezzo più basso determinato sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara tenendo conto che l'importo netto a base di gara è di € 758.939,73, esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari ad € 29.500,00	30
TOTALE PUNTI		100

In relazione all'elemento **A1 – Misure generali di organizzazione complessiva dei lavori (max punti 22)**, ossia miglioramento dell'organizzazione degli interventi previsti nel loro complesso e dell'interrelazione fra i diversi cantieri ubicati nei vari tratti costituenti la pista ciclabile, come meglio evidenziati all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, verranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica le migliorie atte a minimizzare rischi ed interferenze con l'utenza esterna e disagi al traffico veicolare. Nello specifico si prenderanno in considerazione le seguenti migliorie di pari rilevanza:

- pianificazione degli interventi sulla base di accorgimenti organizzativi tali da ridurre i disagi e congestioni per la circolazione stradale (come ad esempio formazione di code in prossimità dei cantieri);
- proposte di modalità operative di esecuzione dei lavori (accorgimenti per la segnaletica temporanea di indicazione, attivazione di piani di segnalamento della viabilità alternativa, pannelli informativi anche a messaggio variabile, utilizzo di movieri rafforzato ed esteso, l'esecuzione di più cantieri in contemporanea);
- ottimizzazione del cronoprogramma di esecuzione finalizzata a minimizzare il disagio per l'utenza stradale e limitare le interferenze pericolose per l'utenza stradale e con l'ambiente esterno. Il cronoprogramma di progetto dovrà essere approfondito e specificato con le indicazioni delle risorse produttive e dei tempi previsti conseguentemente alle modalità organizzative individuate; non dovranno essere proposte modificazioni sostanziali che alterino le scelte progettuali. Non si terrà conto nella valutazione di una riduzione del termine massimo di ultimazione lavori stabilito nello schema di contratto;
- modalità che il concorrente intende in concreto adottare per lo svolgimento dei lavori che evidenzii l'impatto delle lavorazioni previste sull'ambiente esterno (rumori, polveri, emissioni, inquinanti, materiale di scarto, ecc.) e illustri le metodologie e gli accorgimenti utilizzati per mitigarle e contenerle;
- eventuale squadra di reperibilità e supporto in grado di fare fronte a situazioni di emergenze ed imprevisti.

Ogni misura proposta dovrà rispettare le previsioni e le prescrizioni minime del capitolato speciale, del piano di sicurezza, dello schema di contratto e degli elaborati progettuali. Dovranno inoltre essere rispettate le esigenze ambientali imposte dal contesto urbanizzato anche in ogni singolo cantiere (esempio orari notturni).

In relazione all'elemento **A2 – Miglioramento dell'organizzazione del singolo cantiere (max punti 18)**, verranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica le migliorie di seguito precisate di pari rilevanza, atte a perseguire nei singoli cantieri gli obiettivi di minimizzare i disagi alla circolazione veicolare e ciclopeditone che interesserà l'area soggetta ai lavori. In particolare si valuteranno:

- l'organizzazione della eventuale viabilità provvisoria, nella strada oggetto di intervento e in quelle ad essa afferenti compresa l'eventuale suddivisione in fasi dell'organizzazione del cantiere;
- le specifiche misure per minimizzare i rischi ed interferenze con l'utenza esterna con particolare attenzione al traffico veicolare costituito sia da autoveicoli che da mezzi pesanti anche in occasione degli spostamenti di cantiere;
- il miglioramento dell'organizzazione del singolo cantiere ivi compresa la gestione dei sensi unici alternati e la segnaletica temporanea rispetto ai minimi dovuti per legge ed ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento;

- le migliorie alla rete viaria esistente realizzate ai fini della fluidità del traffico durante i lavori nel singolo cantiere;
- la corretta ed aggiornata informazione all'utenza sul termine delle lavorazioni di ogni singolo cantiere e delle lavorazioni complessive;
- il sistema di stoccaggio dei principali materiali impiegati (inerti – manufatti in cls – botole – tubazioni) in relazione:
 - ai quantitativi stimati
 - ai tempi di esecuzione
 - alle modalità di movimentazione degli stessi nell'ambito dei cantieri mobili e fissi

Ogni misura proposta dovrà rispettare le previsioni e le prescrizioni minime del capitolato speciale, del piano di sicurezza, dello schema di contratto e degli elaborati progettuali.

In relazione all'elemento **A3 – Miglioramento delle dotazioni relative ad attraversamenti pedonali e relativi impianti tecnologici (max punti 30)**, sarà valutata l'illustrazione nel dettaglio delle soluzioni tecniche migliorative che il concorrente intende in concreto adottare rispetto al progetto esecutivo eventualmente supportate da prove di laboratorio, grafici, ecc., che evidenzino l'effettivo riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Verranno pertanto prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica le migliorie atte a perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali previsti nell'intersezione con via Sarna, con via Bracchina e in corrispondenza degli accessi privati, anche mediante il miglioramento degli impianti di illuminazione;
- relativamente alla segnaletica orizzontale prevista dal progetto, miglioramento delle caratteristiche tecnico - funzionali e mantenimento nel tempo delle suddette caratteristiche. Saranno valutati positivamente sia materiali preformanti con caratteristiche di alta durabilità, sia la garanzia di manutenzione ordinaria e straordinaria su determinati periodi;
- relativamente alle barriere stradali di sicurezza (guard-rail) in acciaio previste nel progetto miglioramento delle caratteristiche tecniche ed estetiche in relazione al contesto paesaggistico in cui si inseriscono
- riguardo al ponte ciclopedonale in legno lamellare miglioramento attraverso interventi di finitura delle caratteristiche di durabilità all'azione degli agenti atmosferici. Saranno valutati positivamente sia materiali preformanti con caratteristiche di alta durabilità, sia la garanzia di manutenzione ordinaria e straordinaria su determinati periodi;

Le caratteristiche qualitative prestazionali saranno valutate pertanto, relativamente a tutti i materiali e dispositivi di cui sopra e ai fini dell'attribuzione del punteggio, con particolare riferimento alle seguenti caratteristiche in ordine di priorità:

- a) funzionalità
- b) estetiche
- c) durabilità
- d) costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi riferiti all'intero ciclo dei beni proposti.

Con riferimento al punto d) l'offerta tecnica relativa al presente elemento A3 deve contenere anche i seguenti dati:

- tipologia dei corpi illuminanti e/o delle dotazioni elettroniche proposte
- potenza dei corpi illuminanti e/o delle dotazioni elettroniche proposte
- ciclo di vita utile dei corpi illuminanti e/o delle dotazioni elettroniche proposte incluso il tipo di smaltimento da adottare.

Il concorrente è vincolato ad impiegare i prodotti che sono stati indicati nella documentazione di cui ai punti precedenti. Se necessario potrà essere richiesta al concorrente vincitore idonea campionatura nonché documentazione integrativa.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa A1, A2, A3 i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso il seguente metodo: trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie".

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza (parità); 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita per ciascun elemento da valutare e per ciascun commissario, una matrice (tabella triangolare) con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene indicato l'offerente che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e l'elemento cui si riferisce la valutazione, in caso di parità, vengono collocate nella casella entrambi gli offerenti, assegnando un punto a ciascuno.

Una volta terminati i confronti a coppie, con impiego della tabella triangolare, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari; tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre i coefficienti per ogni elemento sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque

Concluse le operazioni sopra descritte di attribuzione dei coefficienti definitivi, la Commissione procederà ad assegnare i punteggi ad ogni offerta, moltiplicando i coefficienti definitivi assegnati a ciascun elemento per i rispettivi punteggi massimi previsti dal bando e dal presente disciplinare.

Una volta assegnato a ciascun concorrente il punteggio per gli elementi A1, A2, A3, i punti verranno sommati secondo la seguente formula:

$$K_i = (\text{coefficiente } A1_i \times 22) + (\text{coefficiente } A2_i \times 18) + (\text{coefficiente } A3_i \times 30)$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente i -esimo per l'offerta tecnica;
- $A1_i$, $A2_i$, $A3_i$, sono i coefficienti definitivi assegnati al concorrente i -esimo compresi tra 0 e 1 con un massimo di cinque decimali arrotondati all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, risultanti secondo la metodologia in precedenza precisata.

Per poter essere ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti devono ottenere un punteggio globale, per l'offerta tecnica, non inferiore a 25 punti.

Per quanto riguarda l'elemento **B1 Prezzo più basso determinato sulla base del ribasso percentuale unico offerto da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara**, tenendo conto che l'importo netto a base di gara soggetto a ribasso è di € 758.939,73 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 29.500,00). Il coefficiente $B1_i$ (compreso tra 0 ed 1) sarà determinato come segue, precisando che nei calcoli relativi alle formule sotto riportate si terrà conto dei valori fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verranno assegnati max punti 30.

Il coefficiente 1 sarà assegnato all'offerta che presenta il ribasso percentuale unico offerto più elevato da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara.

$$B1_i = \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

- **R_i** è il ribasso percentuale unico da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara offerto dal concorrente i -esimo.
- **R_{\max}** è il ribasso percentuale unico offerto più elevato da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara.

Il coefficiente verrà poi moltiplicato per **30**, massimo dei punti attribuibili all'offerta economica.

Sono ammesse solo offerte economiche al ribasso. Eventuali offerte economiche in aumento non saranno ammesse a valutazione.

Il concorrente dovrà indicare la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell' articolo 95, comma 10, del Codice e la stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di offerte economicamente più vantaggiose complessivamente uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo con riferimento all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

Le offerte sono soggette a valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso articolo.

Tutti i contenuti dell'offerta, sia economica sia tecnica, presentata dal concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara sono allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo e configurano corrispondenti obbligazioni in sede di esecuzione.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente riunito dovrà redigere e presentare la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto n. 15.1), sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

15.1.1. La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva deve riportare per l'operatore economico rappresentato:

- la denominazione/ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o partita iva, il numero di telefono e del fax, la PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, la matricola INPS e relativa sede competente, il codice INAIL e la relativa posizione assicurativa territoriale, codice impresa e codice cassa della CASSA EDILE ove ha sede l'impresa, la tipologia di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale e l'attestazione di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. con indicazione del numero di iscrizione.

Dovrà essere dichiarata la natura dell'operatore economico partecipante alla gara, tra le forme ammesse dall'art. 45, comma 2, lett. a, b), c), d), e), f) e g) e art. 45, comma 1, o dall'art. 48, comma 8, del Codice.

15.1.2. Nella domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara altresì:

- essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;

- di essere consapevole delle conseguenze previste dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis), del Codice, in caso di presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato e lo schema di contratto, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell'aggiudicatario;

- di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Faenza approvato con atto G.C. n. 12 del 28.1.2014 e dall'Unione della Romagna Faentina approvato con atto di Giunta n. 79 del 30.01.2013, per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187.

- attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

- 15.2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice, compilato con le modalità di cui al paragrafo 6.6., con il quale il concorrente attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-ter), g), h), i), l), m); commi 6, 7, 8, 9, 10, del Codice; di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; e di soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara di cui al paragrafo 12. del presente disciplinare.
- 15.2.1 Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente unicamente nelle **Parti II, III, IV e VI**, nel seguente modo:

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, ciascun operatore economico della riunione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto e compilato secondo le indicazioni sotto indicate recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Nella **Parte II: "Informazioni sull'operatore economico"**, dovranno essere compilate unicamente le **Sezioni A, B,C e D**.

- **Sezione A:** "Informazioni sull'operatore economico" dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: i "**Dati identificativi**" (nome, partita IVA, indirizzo postale, persone di contatto); **se l'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media**; le "**Informazioni generali**" (eccettuate quelle relative all'**appalto riservato**), **indicando, gli estremi dell'attestazione SOA e le categorie di qualificazione** alle quali si riferisce l'attestazione; e la "**Forma della partecipazione**" (il ruolo dell'operatore economico partecipante alla riunione andrà specificato in ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti e non costituiti). **Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, co.2, lettere b) e c) si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al sopra citato art. 45, co. 2 lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.**
- **Sezione B:** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovrà essere compilata la sezione con le informazioni richieste, come da Comunicato Presidente A.N.A.C. 8 novembre 2017 ed esattamente: **il nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifica (posizione/titolo ad agire), indirizzo postale di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice** e precisamente: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio o ente giuridico: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
(Nota. L'espressione "socio di maggioranza" di cui sopra si intende riferita oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 24/2013).

- **Sezione C:** Dovrà essere compilato il riquadro "Affidamento". In caso di avvalimento, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto dell'avvalimento. **Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni della categoria scorporabile OS21, ai sensi dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016.**

Il concorrente che in questa sezione ha risposto in senso affermativo alla domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice - Avvalimento), deve presentare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ogni impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dalla stessa, riportante le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II e dalla Parte III Sezione A, B, C e D.

In caso di avvalimento di cui sopra, il concorrente, oltre a presentare insieme al proprio DGUE il DGUE dell'impresa ausiliaria, dovrà allegare e inserire nella busta "A" quanto previsto dall'art. 89 del Codice:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente il requisito di partecipazione per il quale intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria, con la quale:

1) si obbliga, verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti, che devono essere specificati e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, secondo periodo, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

- **Sezione D:** per i subappalti, il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo ovvero che è tenuto a subappaltare per mancanza delle necessarie qualificazioni a norma di legge prescritte per l'esecuzione, in conformità da quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatorio l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Nella Parte III: "Motivi di esclusione", dovranno essere compilate le Sezioni A, B, C e D:

- le attestazioni di cui alla **Sezione A:** "Motivi legati a condanne penali" del DGUE si riferiscono ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Le attestazioni devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Dovranno essere inseriti, come da DGUE allegato, i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e la relativa durata.

Le medesime attestazioni di cui alla Parte III Sezione A: "Motivi legati a condanne penali" devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012). E' necessario, nel caso in cui le condanne si riferiscono ai cessati dalla carica, indicare le misure di autodisciplina adottate dall'operatore economico atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- la Sezione B: "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali previsti al comma 4 del citato art. 80 del Codice. Inoltre, alla lettera d), nel caso l'operatore economico ha ottemperato o ottempererà agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

- la Sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

In particolare, con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, per le fattispecie previste al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80 (compilare tutte le lettere a, b, c, d), vanno inseriti i riferimenti dell'eventuale autorizzazione rilasciata al curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice; occorre indicare le tipologie di illecito.

La stazione appaltante applica la Linea Guida ANAC n. 6 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 07/11/2017.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi e' contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

A tutte le fattispecie di cui alla presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre, nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi, specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

- la Sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore" - "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale": riguarda le cause di esclusione contemplate nel comma 2; comma 5 lettere f), f-ter), g), h), i), l) ed m) dell'art. 80 del Codice, nonché il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa

di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) si riferiscono ai soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario indicare, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del cit. art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune e dell'Unione nei confronti del medesimo operatore economico.

- nella Parte **IV: "Criteri di selezione"**, dovrà essere compilata unicamente la **Sezione C, punto 1a)**, con **esclusivo riferimento alle lavorazioni della categoria scorporabile OS21 (SIOS)**, indicando nella parte **"Risposta"** :

per le imprese singole o per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)

- che il concorrente è in possesso dei prescritti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'importo dei lavori della categoria OS21 da eseguire pari ad € _____¹ ;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);

c) adeguata attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione dell'appalto.

(per ciascuna impresa - mandataria e mandanti - facente parte del concorrente riunito)

- che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di qualificazione l'impresa dichiarante concorre al possesso dei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:

- importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a € _____
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a € _____

Nel caso in cui le imprese (singole o mandatarie o mandanti) dichiaranti siano in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata relativa ai lavori da eseguire, le stesse dovranno compilare la parte II sez. A nella parte relativa all'iscrizione dell'operatore economico in elenchi ufficiali di imprenditori o al possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il concorrente deve sottoscrivere il DGUE in calce alla **Parte VI: Dichiarazioni finali**.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-bis), del Codice, è escluso il concorrente che presenti nella procedura di gara in corso, documentazioni o dichiarazioni non veritiere.

¹ Qualora il concorrente affidi in subappalto lavorazioni della categoria OS21, con riferimento alla quota percentuale dell'importo dei lavori della predetta categoria non subappaltati, dev'essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 DPR n. 207/2010 nella misura minima del 70%.

Nel caso in cui il concorrente non utilizzi il modello di formulario aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016*) pubblicato sul profilo committente-sito Internet della Stazione Appaltante Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonchè sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, dovrà comunque provvedere ad integrarlo rendendo tutte le attestazioni richieste nel presente paragrafo 15.2.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare.

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, ciascun operatore economico della riunione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto compilato secondo le indicazioni sopra indicate.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15.3 **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di € 70,00 (euro settanta/00), di cui al punto 11 del presente disciplinare.

15.4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

15.5. Allega **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8 secondo periodo, del Codice per le microimprese, le piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

15.6. **Dichiarazione sostitutiva** da presentarsi se si beneficia della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice con la quale il concorrente attesta:

1. il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 1° periodo, dell'art. 93 del Codice*).
2. il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 3° periodo, dell'art. 93 del Codice*).
3. di avere sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 5° periodo, dell'art. 93 del Codice*).

L'operatore documenta il possesso dei requisiti dichiarati mediante certificazione/documentazione, in originale o copia autentica conforme all'originale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo, si applica la riduzione del 50% della garanzia provvisoria, non cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del suddetto comma 7, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

15.7. DOCUMENTI DA ALLEGARE PER I RAGGRUPPAMENTI, I CONSORZI ORDINARI LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE E I GEIE

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio o GEIE di ciascun concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione alla riunione di ciascun concorrente.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

15.8. Ai sensi dello schema di contratto, il mandato deve contenere le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia derivanti dalla L. 13.08.2010, n. 136 da parte di ciascuna mandante, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, e da parte della mandataria, nei pagamenti da effettuarsi verso le mandanti.

16. Contenuto della Busta "B" - Offerta tecnica"

16.1. La busta "B – Offerta tecnica" a sua volta sigillata con qualsiasi mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura deve contenere, a pena di esclusione, i documenti costituenti l'offerta tecnica del concorrente relativi agli elementi A1, A2 e A3 previsti dal presente disciplinare che di seguito si riassumono:

A1. Misure generali di organizzazione complessiva dei lavori

L'offerta tecnica relativa all'elemento A1 dovrà essere costituita da apposita relazione dettagliata in numero massimo di n. 4 pagine formato A4 (fronte e retro), da un crono programma e da elaborati grafici in formato A3 (solo fronte) in numero non superiore a 5. La relazione e gli elaborati grafici devono essere numerati progressivamente. **Qualora l'offerta sia incompleta anche di un solo elemento (relazione, crono programma, elaborati grafici) non verrà ammessa a valutazione con attribuzione di punteggio pari a zero.**

Eventuali relazioni eccedenti il limite massimo di estensione sopraindicato saranno ammesse a valutazione entro il limite massimo ammesso, secondo la numerazione progressiva delle pagine della relazione presentata con valutazione unicamente per la parte di relazione ricompresa entro il limite di estensione ammesso a valutazione. Per relazioni eccedenti il limite massimo di estensione, qualora risultino prive della prescritta numerazione, si seguirà l'ordine di fascicolazione, con valutazione unicamente per la parte di relazione ricompresa entro il limite di estensione ammesso a valutazione. Per gli elaborati grafici verranno valutati gli elaborati entro il limite massimo ammesso secondo la numerazione progressiva apposta dal concorrente. In mancanza della numerazione saranno ammesse a valutazione i primi 5 elaborati grafici richiamati dalla relazione e, se non richiamati dalla relazione, secondo l'ordine di inserimento nella busta.

A2. Miglioramento dell'organizzazione del singolo cantiere

L'offerta tecnica relativa all'elemento A2 dovrà essere costituita da apposita relazione dettagliata in numero massimo di n. 4 pagine formato A4 (fronte e retro) e da elaborati grafici in formato A3 (solo fronte) in numero non superiore a 5. La relazione e gli elaborati grafici devono essere numerati progressivamente. **Qualora l'offerta sia incompleta anche di un solo elemento (relazione, elaborati grafici) non verrà ammessa a valutazione con attribuzione di punteggio pari a zero.**

Eventuali relazioni eccedenti il limite massimo di estensione sopraindicato saranno ammesse a valutazione entro il limite massimo ammesso, secondo la numerazione progressiva delle pagine della relazione presentata con valutazione unicamente per la parte di relazione ricompresa entro il limite di estensione ammesso a valutazione. Per relazioni eccedenti il limite massimo di estensione, qualora risultino prive della prescritta numerazione, si seguirà l'ordine di fascicolazione, con valutazione unicamente per la parte di relazione ricompresa entro il limite di estensione ammesso a valutazione. Per gli elaborati grafici verranno valutati gli elaborati entro il limite massimo ammesso secondo la numerazione progressiva apposta dal concorrente. In mancanza della numerazione saranno ammesse a valutazione i primi 5 elaborati grafici richiamati dalla relazione e, se non richiamati dalla relazione, secondo l'ordine di inserimento nella busta.

A3. Miglioramento delle dotazioni relative ad attraversamenti pedonali e relativi impianti tecnologici

L'offerta tecnica relativa all'elemento A3 dovrà essere costituita da apposita relazione dettagliata in numero massimo di n. 4 fogli A4 (fronte e retro) e da eventuali elaborati grafici in formato A3 (solo fronte) in numero massimo di 4, oltre alla documentazione tecnica (depliant, dati tecnici, disegni costruttivi) atta ad evidenziare le caratteristiche tecniche del materiale o prodotto, come indicato nei criteri di valutazione. Potranno essere presentate anche eventuali certificazioni di qualità e/o omologazioni dei prodotti che si prevede di utilizzare. La relazione e gli elaborati grafici dovranno essere numerati progressivamente. **Qualora manchi la relazione, l'offerta non verrà ammessa a valutazione con attribuzione di punteggio pari a zero.**

Eventuali relazioni eccedenti il limite massimo di estensione sopraindicato saranno ammesse a valutazione entro il limite massimo ammesso, secondo la numerazione progressiva delle pagine della relazione presentata con valutazione unicamente per la parte di relazione ricompresa entro il limite di estensione ammesso a valutazione. Per relazioni eccedenti il limite massimo di estensione, qualora risultino prive della prescritta numerazione, si seguirà l'ordine di fascicolazione, con valutazione unicamente per la parte di relazione

ricompresa entro il limite di estensione ammesso a valutazione. Per gli elaborati grafici verranno valutati gli elaborati entro il limite massimo ammesso secondo la numerazione progressiva apposta dal concorrente. In mancanza della numerazione saranno ammesse a valutazione i primi 4 elaborati grafici richiamati dalla relazione e, se non richiamati dalla relazione, secondo l'ordine di inserimento nella busta.

■ **Le relazioni, il crono programma e gli elaborati grafici costituenti l'offerta dovranno essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

■ **Le offerte dovranno essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario, nel nome e per conto proprio e dei mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta; dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti.**

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 con. dalla L. n. 33/2009, ciascuna offerta, redatta come sopra richiesto de'essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 con. dalla L. n. 33/2009, ciascuna offerta, redatta come sopra richiesto de'essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** ciascuna offerta, redatta come sopra richiesto de'essere sottoscritta (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito***) dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi***) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

16.2. In materia di accesso agli atti di gara ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice, l'offerente indica con motivata e comprovata dichiarazione le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente.

17. Contenuto della Busta "C" - Offerta economica"

17.1. La busta "C" deve contenere, **a pena di esclusione, "l'Offerta economica"**. L'Offerta economica deve essere segreta ed incondizionata, redatta sull'apposita scheda che in formato pdf. è pubblicata sul profilo committente-sito Internet della Stazione Appaltante Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara nonché sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, in lingua italiana ed in bollo ed è costituita da:

1. dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara (depurati dell'importo relativo agli oneri di sicurezza), tenendo conto che l'importo netto a base di gara soggetto a ribasso è di € 758.939,73 (esclusi IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 29.500,00). In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

2. stima dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

3. stima dei propri costi della manodopera ai sensi dell' articolo 95, comma 10 del Codice.

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della

presentazione dell'offerta, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito.

Nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:**

- a) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 con. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 con. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza** o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'offerta economica dev'essere sottoscritta (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito***) dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi***) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

17.3. In ogni caso, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo a base di gara ai sensi art. 59 comma 4 lett. c) del Codice.

17.4. Qualora il concorrente non utilizzi l'apposita scheda per offerta economica, l'offerta presentata dal medesimo dovrà comunque essere espressa in conformità di tutte le indicazioni richieste dal presente disciplinare e dalla scheda stessa.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Operazioni di gara

18.1.1. Il **giorno 07/02/2018** alle **ore 9:00 e seguenti** in seduta pubblica presso la Sede della Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina - Faenza, Unità operativa Contratti/Gare, avrà luogo l'apertura dei plichi. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti **a mezzo PEC** o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

18.1.3. Il Dirigente procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 18.2.

18.1.4. Completate le operazioni di verifica il Dirigente predisporrà per la pubblicazione e per la comunicazione ai concorrenti prevista dal secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 29 del Codice del verbale della seduta pubblica, con natura di provvedimento di ammissione ed esclusione, in cui sono dichiarate le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti e relative motivazioni e, ai sensi della normativa, le offerte ammesse sono rimesse, come previsto dall'art. 77 del Codice, alla valutazione di apposita Commissione giudicatrice.

La Commissione apre, in seduta pubblica, i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Di tale seduta verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara,.

In una o più sedute riservate, la Commissione effettuerà la valutazione delle offerte tecniche con riferimento ai relativi elementi secondo i criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi definiti dal presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica, preventivamente comunicata ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e darà lettura delle offerte economiche presentate.

La comunicazione della data di apertura delle offerte economiche verrà pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.

La valutazione delle offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi avrà luogo da parte della Commissione in applicazione dei criteri definiti nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione determinerà la graduatoria delle offerte con riferimento al criterio di aggiudicazione adottato, sulla base delle somme dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica e la trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.

18.1.5. In caso di offerte economicamente più vantaggiose complessivamente uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato in relazione all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

18.1.6. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando si ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà la verifica di anomalia delle offerte secondo le modalità previste al paragrafo 18.3.

18.1.7. All'esito delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte, il Dirigente, in seduta pubblica comunicata ai concorrenti e pubblicata come indicato nei punti precedenti, redigerà la graduatoria definitiva con proposta di aggiudicazione della gara al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.1.8. In ogni caso si applica quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa

18.2.1. Il Dirigente, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad ammettere e ad escludere i concorrenti nel caso in cui non si rendesse necessario procedere alla regolarizzazione / integrazione ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice;
- e) nel caso in cui si rendesse necessario, ai sensi e nei termini del comma 9 dell'art. 83, procedere alla regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni invitando i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, nel termine non superiore a 10 giorni, la seduta sarà sospesa e il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora di prosecuzione della medesima. Comunque la comunicazione ai concorrenti della data di prosecuzione della seduta pubblica avverrà mediante PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'U.H.F.: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, e altresì sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Nella seduta pubblica successiva, il Dirigente provvederà all'ammissione e all'esclusione dei concorrenti, all'esito del soccorso istruttorio ai sensi art. 83, comma 9 del Codice. Comunque, saranno esclusi i concorrenti che pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti (art. 83, comma 8, del Codice).

18.2.2. In prosecuzione della medesima seduta pubblica si procederà a rimettere le offerte ammesse alla Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-economica.

18.2.3. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà al miglior offerente di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione, ai sensi dell'art. 85 del Codice. La richiesta verrà inoltrata a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri.

Poiché la verifica dei requisiti avviene attraverso il sistema vacasse, il concorrente dovrà inserire la documentazione comprovante i requisiti necessari alla partecipazione di cui al paragrafo 12 nel sistema vacasse secondo le modalità e quanto stabilito dalla delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

Pertanto il concorrente risultato miglior offerente, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà inserire a sistema, qualora non siano già presenti all'interno del sistema AVCpass, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo dichiarati ai fini della partecipazione alla gara.

La stazione appaltante potrà effettuare le verifiche attraverso il "PASSOE" del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica sui requisiti dichiarati ai fini della partecipazione attraverso il sistema AVCpass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante verificherà il possesso attraverso puntuale richiesta al concorrente miglior offerente di fornire la documentazione direttamente alla stazione appaltante.

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

18.3.1. La stazione appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare (art. 97, comma 3, del Codice). Come da Linee Guida ANAC n. 3 pubblicate su G.U.R.I. n. 273 del 22/11/2016 aggiornate al D.lgs. 56/2017, il RUP può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice delle offerte.

In ogni caso è fatta salva per la stazione appaltante la facoltà prevista dall'art. 97, comma 6, del Codice.

18.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il Responsabile Unico del Procedimento esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si richiedono per iscritto ulteriori precisazioni;
- d) si assegna all'offerente un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- g) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta anormalmente bassa come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

19. Definizione delle controversie

19.1. Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si richiama l'art. 19 dello schema di contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

19.2. Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna, Sez. Bologna, nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dall'art. 29 comma 1 secondo periodo del Codice.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.

Faenza, 19.12.2017

**IL COORDINATORE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

(Avv. Pierangelo Unibosi)

